



COMUNE DI BOLANO

(Provincia della Spezia)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL'ART.13 D.L. 201/11 NEL COMUNE DI BOLANO (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 6/7/2012)

Art. 1 - Aliquote

Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 12 bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

aliquota dello 0,4 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

aliquota dello 0,4 per cento

relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

aliquota dello 0,4 per cento

relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

aliquota dello 0,3 per cento

relativamente all'abitazione principale (ed alle pertinenze ammesse) se il soggetto passivo è genitore di persona in condizione di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/1992, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oppure in istituto di ricovero o sanitario.

Per poter usufruire della suddetta aliquota agevolata il contribuente deve presentare, a norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 D.L. 201/11 nel Comune di Bolano, apposita dichiarazione corredata della certificazione prevista dall'articolo 4 della legge 104/1992.

Usufruisce della aliquota dello 0,3 per cento anche il figlio disabile, se cointestatario del medesimo immobile adibito ad abitazione principale

aliquota dell'1,06 per cento

relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative.

I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono esenti in quanto l'articolo 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dal D.L. 16/2012, dispone l'esenzione dall'imposta, ove ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT

I terreni agricoli sono esenti in quanto l'art. 4, comma 5 bis del D.L. 16/2012, prevede per l'IMU, analogamente a quanto già disposto per l'ICI, la esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari demandandone la delimitazione ad apposito decreto, in attesa del quale, come confermato dalla Circolare MEF 3/DF del 18 maggio, vale la delimitazione di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993.

Art. 2 - Detrazione

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione prevista dal precedente comma è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche:

a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;

b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

c) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.